

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA



Regione Umbria

SERIE GENERALE

PERUGIA - 22 maggio 2019

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - P E R U G I A

PARTE PRIMA

Sezione II

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 maggio 2019, n. 593.

Atto di indirizzo sulle nuove procedure sul rilascio dell'autorizzazione sismica, sulla vigilanza e sul controllo di opere e costruzioni in zone sismiche di cui alla D.G.R. 11 giugno 2018, n. 628. Aggiornamento a seguito dell'entrata in vigore del D.L. n. 32 del 18 aprile 2019 (cd "Sblocca Cantieri").

PARTE PRIMA

Sezione II

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 maggio 2019, n. 593.

Atto di indirizzo sulle nuove procedure sul rilascio dell'autorizzazione sismica, sulla vigilanza e sul controllo di opere e costruzioni in zone sismiche di cui alla D.G.R. 11 giugno 2018, n. 628. Aggiornamento a seguito dell'entrata in vigore del D.L. n. 32 del 18 aprile 2019 (cd "Sblocca Cantieri").

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto: **"Atto di indirizzo sulle nuove procedure sul rilascio dell'autorizzazione sismica, sulla vigilanza e sul controllo di opere e costruzioni in zone sismiche di cui alla D.G.R. 11 giugno 2018, n. 628. Aggiornamento a seguito dell'entrata in vigore del D.L. n. 32 del 18 aprile 2019 (cd "Sblocca Cantieri")."** e la conseguente proposta dell'assessore Giuseppe Chianella

Preso atto:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;
- c) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i. (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*) come modificato dal D.L. n. 32 del 18 aprile 2019 (*Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici*), pubblicato in G.U. n. 92 del 18 aprile 2019;

Visto il decreto Ministero Infrastrutture 17 gennaio 2018 recante *"Aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni"* (NTC 2018) e relativa Circolare attuativa n. 7 del 2019;

Vista la legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (*Testo unico governo del territorio e materie correlate*) con particolare riferimento alle disposizioni, ivi integralmente trasposte, della legge regionale 27 gennaio 2010, n. 5 e s.m.i. (*Disciplina delle modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche*);

Viste le deliberazioni di Giunta regionale nn. 165, 166, 167, 168, 169, 170 e 171 del 20 febbraio 2012 attuative in materia di *"Disciplina delle modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche"*;

Vista la legge regionale 27 dicembre 2018, n. 14 *"Modificazioni ed integrazioni a leggi regionali e ulteriori disposizioni"*;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 1375 del 23 novembre 2015 recante *"Vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche - Rimborso forfettario ex art. 211 della L.R. 21 gennaio 2015, n. 1: approvazione tariffe e modalità di versamento. Attivazione della Commissione tecnica regionale "Rimborso forfettario per le attività istruttorie, di conservazione dei progetti e per i controlli"* e della Commissione tecnica regionale *"Procedure di semplificazione, anche informatiche, della vigilanza e del controllo delle opere e costruzioni in zona sismica."*;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 707 del 20 giugno 2017, con la quale si attiva la piattaforma telematica regionale delle pratiche sismiche "Umbria-SiS" attraverso cui gli interessati presentano, in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 380/01 sulle zone ad alta e media sismicità (Zone 1, 2 o 3), istanza di autorizzazione sismica o deposito sismico e la relativa documentazione amministrativa (istanza, ricevuta di versamento del rimborso forfettario, dichiarazioni ed asseverazioni, etc...) e tecnica (documentazione progettuale);

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 628 dell'11 giugno 2018 recante *"Atto di indirizzo sulle nuove procedure sul rilascio dell'autorizzazione sismica, sulla vigilanza e sul controllo di opere e costruzioni in zone sismiche"*;

Atteso che la stessa D.G.R. n. 628/2018 ha stabilito che la classificazione di cui all'Allegato 1 al suddetto atto sia sottoposta a verifiche periodiche;

Vista la D.G.R. n. 347 del 25 marzo 2019 recante *"Linee guida sulle verifiche di accertamento di conformità delle opere e costruzioni in zona sismica alle norme tecniche sulle costruzioni"*;

Visto il D.L. n. 32 del 18 aprile 2019, che all'art. 3 detta disposizioni in materia di semplificazione della disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche, intervenendo significativamente sul D.P.R. n. 380/2001, in particolare per quanto attiene le procedure tecnico amministrative cui sono assoggettate le pratiche sismiche;

Considerato che con l'art. 94 bis del D.P.R. n. 380/2001, così come introdotto dal D.L. n. 32/2019, viene introdotta, con finalità di semplificazione, una nuova classificazione degli interventi, codificati in funzione dell'importanza ai fini della tutela della pubblica incolumità, così individuati:

a) interventi "rilevanti" nei riguardi della pubblica incolumità: costituiti da adeguamenti e miglioramenti sismici in zona 1 e 2, nuove costruzioni di particolare complessità ed interventi sugli edifici in classe d'uso III e IV ai sensi delle vigenti NTC;

b) interventi di "minore rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità: costituiti da adeguamenti e miglioramenti sismici di costruzioni esistenti nelle località sismiche a media sismicità (zona 3), nuove costruzioni di non particolare complessità ed interventi locali;

c) interventi "privi di rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità: gli interventi che per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità;

Preso atto che il medesimo articolo 94 bis del D.P.R. n. 380/2001 dispone l'obbligo di acquisire la preventiva autorizzazione sismica per la realizzazione di costruzioni, non più in relazione alla classificazione sismica del territorio dove ricadono gli interventi, ma in relazione alla rilevanza dell'intervento stesso, assoggettando a preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della Regione i soli interventi classificati rilevanti;

Considerato che viene demandata alle Regioni, nelle more dell'emanazione di linee guida ministeriali tese ad individuare la rilevanza degli interventi, la possibilità di identificare le nuove opere complesse, le opere di minore rilevanza o prive di rilevanza ai fini della pubblica incolumità e le varianti non sostanziali da non assoggettare alle disposizioni di cui all'articolo 83 del D.P.R. n. 380/2001;

Ritenuto necessario, nelle more dell'emanazione delle linee guida ministeriali di cui all'art. 94 bis del D.P.R. 380/2001, dare immediata applicazione ai disposti del D.L. n. 32/2019 mediante l'adozione delle specifiche elencazioni degli interventi "privi di rilevanza", di "minore rilevanza" e "rilevanti" nei riguardi della pubblica incolumità nonché delle varianti "a carattere non sostanziale" di cui agli allegati 1, 2, 3 e 4 al presente atto, oltre a disciplinare le modalità di controllo a campione e di vigilanza sulle opere;

Vista la D.G.R. n. 113 del 15 febbraio 2017 (*Atto di indirizzo per le nuove procedure operative per il deposito del certificato di rispondenza. Artt. 62 e 67, D.P.R. n. 380/01 e art. 206, L.R. 21 gennaio 2015, n. 1 e s.m.i.*);

Ritenuto opportuno, inoltre, alla luce delle esperienze maturate e dei dati disponibili dall'entrata in vigore della D.G.R. n. 628/2018, procedere alla revisione della classificazione di cui all'Allegato 1 della stessa deliberazione e conseguentemente alle istruzioni di cui all'Allegato 2 della stessa, con l'obiettivo che, fermi restando le attività in essere e l'attuale personale disponibile, si possa continuare a perseguire il positivo andamento delle procedure autorizzative del Servizio Rischio sismico e si potranno rendere effettivamente applicabili le attività di controllo ispettivo dei cantieri e la vigilanza sulle opere e sulle costruzioni in quanto rese compatibili alla reale potenzialità del personale afferente al servizio, al fine di incrementare il livello di sicurezza delle costruzioni in zona sismica;

Ritenuto altresì necessario, per quanto specificato al capoverso precedente di approvare gli allegati 5 e 6 al presente atto recante così denominati: "*Classificazione degli interventi. Schema dei rimborsi forfettari di cui all'art. 211 della L.R. n. 1/2015. Schema dei controlli ispettivi in corso d'opera e della vigilanza*" e l'allegato 6 "*Modalità di versamento e istruzioni per il calcolo del rimborso forfettario per le attività istruttorie, di conservazione dei progetti e per i controlli*";

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

1. di approvare i seguenti allegati e quanto in essi disciplinato che diventano parte integrante e sostanziale del presente atto:

a) Allegato 1: "Individuazione degli interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità";

b) Allegato 2: "Individuazione degli interventi rilevanti nei riguardi della pubblica incolumità";

c) Allegato 3: "Individuazione degli interventi di minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità";

d) Allegato 4 "Individuazione delle varianti strutturali di carattere non sostanziale";

e) Allegato 5: "Classificazione degli interventi. Schema dei rimborsi forfettari di cui all'art. 211 della L.R. n. 1/2015. Schema dei controlli ispettivi in corso d'opera e della vigilanza";

f) Allegato 6: "Modalità di versamento e istruzioni per il calcolo del rimborso forfettario per le attività istruttorie, di conservazione dei progetti e per i controlli";

2. di prendere atto che le zone sismiche 3 sono definite dall'art. 94 bis del D.P.R. n. 380/2001 "zone a media sismicità" e di conseguenza in tutto il territorio regionale gli interventi "rilevanti" sono soggetti al regime di autorizzazione sismica preventiva;

3. di stabilire che gli interventi a minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità, come indicati nell'allegato 3, sono sottoposti al regime di preavviso scritto;

4. di stabilire che per le varianti di carattere non sostanziale, si applicano le modalità indicate nell'allegato 4 del presente atto;

5. di confermare le modalità istruttorie per il rilascio dell'autorizzazione sismica preventiva contenute al punto 2 della D.G.R. n. 628 dell'11 giugno 2018;

6. di stabilire che, al fine di attuare le previsioni del presente atto, il Servizio regionale competente attivi da subito le necessarie misure volte ad aggiornare sia il portale telematico della sismica Umbria-SiS che il sistema informativo gestionale SISMICA del Servizio regionale Rischio sismico;

7. di stabilire che il dirigente del preposto Servizio regionale Rischio sismico potrà adottare atti o provvedimenti per definire aspetti procedurali o per la predisposizione di idonea modulistica per la corretta applicazione di quanto contenuto nel presente atto;

8. di disporre che nelle more del completamento degli adempimenti di cui ai punti 6 e 7 saranno utilizzati gli strumenti informatici e la modulistica esistenti;

9. di trasmettere il presente atto alle Amministrazioni comunali della Regione Umbria, alle Province di Perugia e di Terni, agli Ordini e Collegi professionali ed alle associazioni di categoria;

10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria e sul sito istituzionale all'indirizzo <http://www.regione.umbria.it/paesaggio-urbanistica/vigilanza>.

11. di stabilire che il presente atto è immediatamente efficace.

Il vice Presidente
PAPARELLI

(su proposta dell'assessore Chianella)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Atto di indirizzo sulle nuove procedure sul rilascio dell'autorizzazione sismica, sulla vigilanza e sul controllo di opere e costruzioni in zone sismiche di cui alla D.G.R. 11 giugno 2018, n. 628. Aggiornamento a seguito dell'entrata in vigore del D.L. n. 32 del 18 aprile 2019 (cd "Sblocca Cantieri").

Il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e la legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 ("Testo unico governo del territorio e materie correlate", con particolare riferimento alle parti ivi trasposte dalla legge regionale 27 gennaio 2010, n. 5 e s.m.i., "Disciplina delle modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zona sismica") regolano in Umbria la materia del controllo e della vigilanza sulle costruzioni.

Proprio con la legge regionale 27 gennaio 2010, n. 5 e s.m.i., la Regione Umbria ha avviato con successo un percorso di semplificazione amministrativa delle pratiche sismiche con il quale gli interventi "privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità" non erano depositabili, gli interventi di "minore rilevanza ai fini della pubblica incolumità" erano assoggettati al regime di preavviso scritto e deposito con estrazione a campione e i casi in cui le "varianti riguardanti le parti strutturali non rivestono carattere sostanziale" non erano soggette a deposito.

Tale percorso ha sostanzialmente garantito, nel corso degli anni, il rispetto dei tempi procedurali per il rilascio delle autorizzazioni sismiche e tale circostanza si è mantenuta immutata anche dopo il riassorbimento, nel 2015, delle funzioni sismiche nella Regione Umbria.

Gli eventi sismici del 2016 e seguenti, la sentenza della Corte Costituzionale n. 68/2018 che annulla il regime di semplificazione sismica sopra illustrato e l'assegnazione di personale ingegneristico ad altri Uffici, hanno di fatto causato una profonda sofferenza nel sistema della "sismica" tale da causare forti ritardi nel rilascio delle autorizzazioni sismiche determinando un significativo rallentamento delle attività edilizie nella nostra regione.

Le strutture regionali competenti e la Giunta stessa hanno avviato interventi organizzativi di incremento del personale tecnico (mobilità interna ed esterna) e interventi sul piano organizzativo grazie all'adozione della D.G.R. n. 628 dell'11 giugno 2018.

Mediante la succitata D.G.R. n. 628 dell'11 giugno 2018 la Giunta regionale stabiliva misure da attuare per la definizione delle modalità di rilascio delle autorizzazioni sismiche; rivedeva inoltre le disposizioni relative al "rimborso forfettario per le attività istruttorie, di conservazione dei progetti e per i controlli" di cui all'articolo 211 della legge regionale n. 1/2015; promuoveva misure atte a favorire e potenziare l'attività di controllo ispettivo dei cantieri e la vigilanza sulle opere e sulle costruzioni.

Nella medesima D.G.R. n. 628 del 2018, inoltre, si stabiliva che la classificazione riportata nell'Allegato 1 della stessa D.G.R. fosse sottoposta a verifica.

Nei mesi successivi all'entrata in vigore della D.G.R. n. 628/2018 è stata riscontrata una effettiva velocizzazione delle procedure in materia sismica che hanno migliorato l'azione dell'Amministrazione regionale e hanno incentivato la ripresa del settore edile.

Il decreto legge n. 32 del 18 aprile 2019 “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici” all’art. 3 detta disposizioni in materia di semplificazione della disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche, intervenendo significativamente sul D.P.R. n. 380/2001, come appresso specificato, in particolare per quanto attiene le procedure tecnico amministrative cui sono assoggettate le pratiche sismiche.

Innanzitutto, viene introdotta, con l’articolo 94 bis, una nuova classificazione degli interventi, codificati in funzione dell’importanza ai fini della tutela della pubblica incolumità, così individuati:

a) interventi “rilevanti” nei riguardi della pubblica incolumità: costituiti da adeguamenti e miglioramenti sismici in zona 1 e 2, nuove costruzioni di particolare complessità ed interventi sugli edifici strategici e rilevanti;

b) interventi di “minore rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità: costituiti da adeguamenti e miglioramenti sismici di costruzioni esistenti nelle località sismiche a media sismicità (Zona 3), nuove costruzioni di non particolare complessità ed interventi locali;

c) interventi “privi di rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità: gli interventi che per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d’uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità.

Sempre il medesimo articolo 94 bis, introdotto dal D.L. n. 32/2019, dispone l’obbligo di acquisire la preventiva autorizzazione sismica preventiva per la realizzazione di costruzioni, non più in relazione della classificazione sismica del territorio dove ricadono gli interventi, ma in relazione alla rilevanza dell’intervento stesso, assoggettando ad autorizzazione i soli interventi classificati rilevanti.

All’art. 94 bis comma 2 del D.P.R. n. 380/2001 viene demandata alle Regioni, nelle more dell’emanazione di linee guida ministeriali tese ad individuare la rilevanza degli interventi, la possibilità di identificare le nuove opere complesse, le opere di minore rilevanza o prive di rilevanza ai fini della pubblica incolumità e le varianti non sostanziali, da non assoggettare alle disposizioni di cui all’articolo 83 del D.P.R. n. 380/2001, prescrivendo che le stesse regioni si conformino alle linee guida ministeriali, non appena queste saranno emanate, ovvero di confermare le disposizioni vigenti, oltre a disciplinare le modalità di controllo a campione e di vigilanza sulle opere.

Risulta quindi necessario provvedere alla ridefinizione delle procedure per i depositi e le richieste di autorizzazione sismica, all’esito della individuazione della “rilevanza” degli interventi ai fini della pubblica incolumità, anche attraverso l’implementazione del portale Umbria-Sis di ricezione on-line delle pratiche.


Per quanto esposto, nelle more della emanazione delle Linee Guida ministeriali di cui all’art. 94bis comma 2 del D.P.R. n. 380/2001, si ritiene necessario dare immediata attuazione ai disposti del D.P.R. n. 380/2001 come modificato dal D.L. n. 32/2019 adottando le specifiche elencazioni degli interventi privi di rilevanza, di minore rilevanza e rilevanti nei riguardi della pubblica incolumità e delle varianti a carattere non sostanziale riportati negli allegati al presente atto.

Inoltre, alla luce delle esperienze maturate e dei dati disponibili dall’entrata in vigore della D.G.R. n. 628/2018, si ritiene opportuno procedere alla revisione della classificazione di cui all’Allegato 1 della D.G.R. n. 628 e conseguentemente alle istruzioni di cui all’Allegato 2 della stessa D.G.R. n. 628, con l’obiettivo che, fermo restando le attività in essere e l’attuale personale disponibile, si possa continuare a perseguire il positivo andamento delle procedure autorizzative del Servizio Rischio sismico e si potranno rendere effettivamente applicabili le attività di controllo ispettivo dei cantieri e la vigilanza sulle opere e sulle costruzioni in quanto rese compatibili alla reale potenzialità del personale afferente al servizio. A tal fine si ritiene di dover approvare l’allegato 5 “Classificazione degli interventi. Schema dei rimborsi forfettari di cui all’art. 211 della L.R. n. 1/2015. Schema dei controlli ispettivi in corso d’opera e della vigilanza” e l’allegato 6 “Modalità di versamento e istruzioni per il calcolo del rimborso forfettario per le attività istruttorie, di conservazione dei progetti e per i controlli”.

Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)

**REGIONE UMBRIA**

Direzione: Governo Del Territorio E Paesaggio. Protezione Civile.

Infrastrutture E Mobilità.

Servizio Rischio Sismico

SEZIONE RISCHIO SISMICO, NORMATIVA ANTISISMICA E

PREVENZIONE SISMICA. GENIO CIVILE

ALLEGATO 1**INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI PRIVI DI RILEVANZA NEI
RIGUARDI DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ***Art. 94-bis, comma 1, lettera c) del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.***PREMESSA**

Il presente documento stabilisce le elencazioni degli interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità ai sensi dell'art. 94-bis comma 1 lettera c) del D.P.R. n. 380/2001.

Tali interventi non sono soggetti ad autorizzazione sismica o a preavviso scritto.

Il presente documento sostituisce l'Allegato 1 della D.G.R. n. 166 del 20/02/2012 recante "Individuazione degli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici non soggetti ad autorizzazione o a preavviso scritto".

Ai fini del presente atto, si intendono privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità, riconducibili unicamente ai casi di nuove costruzioni e di interventi su costruzioni esistenti di seguito riportati.


Gli elenchi del presente Allegato hanno carattere tassativo e, dunque, solo gli interventi riconducibili alle ipotesi descritte dal presente Allegato possono essere ritenute prive di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità, in quanto soddisfano i requisiti e i limiti ivi indicati.

La disciplina prevista dal presente atto si applica anche nel caso di interventi plurimi, ad esclusione degli interventi individuati negli elenchi A, B, C e D in cui ciò sia espressamente escluso.

Costituiscono interventi plurimi quelli che comportano la realizzazione:

- di più d'uno degli interventi su costruzioni esistenti individuati nell'elenco A qualora siano realizzati contemporaneamente o per interventi successivi, ad esclusione del caso in cui l'insieme degli interventi realizzati o da realizzare ed il cumulo dei loro effetti comportino la violazione dei limiti e dei requisiti stabiliti dal presente documento;
- di più d'una delle nuove costruzioni individuate negli elenchi B, C e D nel medesimo sito a condizione che le medesime nuove costruzioni non siano connesse strutturalmente tra di loro e purché ciascuna di queste rispetti i limiti e parametri indicati nella voce corrispondente.

Le eventuali trasformazioni successive di interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità, se portano ad altra tipologia di intervento non ricompresa dal presente allegato, sono soggette a preavviso scritto o ad autorizzazione sismica secondo la normativa vigente.

**REGIONE UMBRIA**

Direzione: Governo Del Territorio E Paesaggio. Protezione Civile.

Infrastrutture E Mobilità.

Servizio Rischio Sismico

SEZIONE RISCHIO SISMICO, NORMATIVA ANTISISMICA E

PREVENZIONE SISMICA. GENIO CIVILE

OSSERVANZA DELLE NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI

Per gli interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità, così come per ogni altra costruzione, rimane fermo l'obbligo di rispetto delle vigenti Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC) e di ogni altra disciplina urbanistica ed edilizia, vigente ed adottata.

Pertanto, per gli interventi individuati dal presente documento soggetti a titolo abilitativo, l'osservanza delle NTC è espressamente asseverata dal progettista abilitato ai sensi dell'art. 93 comma 4 del D.P.R. n. 380/2001, e dal Direttore dei lavori nell'ambito della dichiarazione di regolare esecuzione e certificato di rispondenza redatto a chiusura dei lavori ai sensi dell'art. 67 comma 8-bis del D.P.R. n. 380/2001.

SPECIFICHE ULTERIORI

Si precisa che per la corretta applicazione di quanto successivamente definito, per le costruzioni edili, le superfici e i volumi sono da considerare lordi.

I parametri indicati nel documento sono da calcolare nel seguente modo:

a) per le costruzioni edili:

- le superfici e i volumi sono da considerare lordi;
- i pesi unitari indicati sono riferiti all'intera struttura e quindi comprensivi degli elementi verticali ed orizzontali;

b) per le opere di sostegno, le opere interrato e le opere idrauliche, le altezze sono valutate dall'estradosso delle fondazioni alla sommità del muro.

ELENCO DEGLI INTERVENTI

Non è necessario richiedere l'autorizzazione sismica ovvero presentare il preavviso scritto qualora gli interventi da realizzare ricadano in una delle seguenti categorie:


A) Opere su edifici esistenti che non comportino:

1. aumenti di carichi;
2. variazioni nel comportamento delle strutture;
3. aumento della classe d'uso.

B) Opere non accessibili o accessibili per sola manutenzione di dimensioni limitate, comprese le relative fondazioni, che non interagiscono con altre strutture.

C) Opere temporanee o rimovibili con dimensioni limitate, comprese le relative fondazioni.

D) Opere e manufatti interrati con dimensioni limitate e presenza occasionale di persone.

**REGIONE UMBRIA**

Direzione: Governo Del Territorio E Paesaggio. Protezione Civile.

Infrastrutture E Mobilità.

Servizio Rischio Sismico

SEZIONE RISCHIO SISMICO, NORMATIVA ANTISISMICA E

PREVENZIONE SISMICA. GENIO CIVILE

Gli interventi ricadenti nelle suddette categorie e ricompresi negli elenchi seguenti, oltre all'obbligo di acquisire il titolo abilitativo all'intervento edilizio secondo la normativa (nazionale e regionale) vigente:

- dovranno essere dichiarati nelle schede a corredo dei documenti allegati ai titoli abilitativi presentati all'Amministrazione comunale competente per territorio;
- dovranno essere progettati ed eseguiti nel rispetto della normativa tecnica vigente in materia sismica e la relativa documentazione dovrà essere conservata a cura del committente;

Si riportano di seguito le tipologie di interventi rientranti nelle categorie su esposte.

CATEGORIA A) Opere in edifici esistenti che non comportino: a) aumento dei carichi, b) variazioni nel comportamento delle strutture, c) aumento della classe d'uso.

Ricadono in tale categoria i seguenti interventi:

A1) limitati interventi sui tramezzi che non modifichino il comportamento deformativo di elementi strutturali che li sostengono né aumentino il loro stato tensionale;

A2) interventi su tamponature che non alterino la rigidità del telaio né aumentino i carichi;

A3) demolizione di elementi divisorii interni privi di carattere portante;

A4) manutenzione o rifacimento di pavimentazioni;

A5) rifacimento, sostituzione di elementi non strutturali negli impalcati, quali massetti, intonaci, isolamenti, pavimenti, senza aumento di peso;

A6) manutenzione o rifacimento di impianti che non interessino elementi strutturali;

A7) manutenzione o rifacimento di manti di copertura o lastrici;

A8) sostituzione di guaina, isolamento, manto di copertura, e rifacimento di elementi secondari (orditura minuta, tavolato) senza aumento di peso;


A9) manutenzione o rifacimento di ringhiere e cancelli mobili;

A10) arredi interni e scaffalature;

A11) pensiline esterne a sbalzo in legno o metallo, in genere sopra finestre o portoncini di ingresso, con aggetto ≤ 1.20 m, aventi superficie coperta ≤ 6 mq, aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente ≤ 0.8 kN/mq;

A12) soppalchi per sostegno macchinari all'interno di edifici a destinazione d'uso artigianale o industriale, strutturalmente indipendenti, di altezza ≤ 3 m, superficie ≤ 15 mq non cumulabili, carico variabile ≤ 2 kN/mq;

A13) singolo soppalco con strutture aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente $\leq 0,4$ kN/mq, di superficie ≤ 10 mq, con un carico variabile ≤ 2 kN/mq;

**REGIONE UMBRIA**

Direzione: Governo Del Territorio E Paesaggio. Protezione Civile.
Infrastrutture E Mobilità.
Servizio Rischio Sismico
SEZIONE RISCHIO SISMICO, NORMATIVA ANTISISMICA E
PREVENZIONE SISMICA. GENIO CIVILE

A14) pergolati da terrazzo scoperti o provvisti di copertura con teli ombreggianti, di altezza ≤ 3.5 m, aventi peso proprio (G1) $\leq 0,25$ kN/mq;

A15) tettoie e serre solari aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente ≤ 0.8 kN/mq, di altezza ≤ 3 m e aventi superficie coperta non superiore al 10% della superficie del piano di riferimento;

A16) chiusure di logge con infissi di altezza ≤ 3 m dal piano di calpestio;

A17) aperture nei solai e nella copertura, senza modifica della falda e alterazione del comportamento strutturale, di superficie ≤ 1.5 mq;

A18) una apertura di superficie ≤ 0.5 mq, con larghezza max di 0.50 m, non reiterata nell'ambito della stessa parete;

A19) uno spostamento con riallineamento di una finestra con la sottostante/sovrastante, non reiterata nell'ambito della stessa parete;

A20) trasformazione di finestra in porta finestra, e viceversa, senza aumenti di dimensioni e purché il sottofinestra non abbia funzione strutturale;

A21) installazione di canne fumarie e condotte tecnologiche, purché non interferiscano in maniera significativa con le strutture;

A22) controsoffitti aventi peso proprio (G1) ≤ 0.10 kN/mq;

A23) sostituzione di abbaini in copertura purché non interessino l'orditura principale senza aumento dei carichi permanenti;

A24) sostituzione di architravi su vani di apertura senza variazione della larghezza del vano;

A25) rampe pedonali con dislivello ≤ 1.50 m;

A26) impianti (pannelli solari, fotovoltaici, etc) gravanti sulla costruzione, il cui peso non ecceda 0.25 kN/mq, purché ciò non renda necessaria la realizzazione di opere di rinforzo strutturale;

A27) posizionamento di macchinari ad uso industriale nei limiti di carico di progetto della struttura esistente.


CATEGORIA B) Opere non accessibili o accessibili per sola manutenzione di dimensioni limitate, comprese le relative fondazioni, che non interagiscono con altre strutture.

Ricadono in tale categoria i seguenti interventi:

B1) armadi shelter e cabinet per impianti di telefonia mobile;

B2) pali per illuminazione o portacavi di altezza ≤ 12 m non ricadenti in classe d'uso III e IV;

B3) cartelloni e insegne (sono esclusi i cartelloni a bandiera o portale sopra strade con superfici esposte al vento $>$ di 20 mq); portali, strutture di sostegno per pannelli



REGIONE UMBRIA

Direzione: Governo Del Territorio E Paesaggio. Protezione Civile.

Infrastrutture E Mobilità.

Servizio Rischio Sismico

SEZIONE RISCHIO SISMICO, NORMATIVA ANTISISMICA E

PREVENZIONE SISMICA. GENIO CIVILE

pubblicitari, segnaletica stradale, insegne e simili, di altezza ≤ 10 m ed una superficie ≤ 20 mq;

B4) muri di recinzioni fisse che non assolvano funzione di contenimento di terreno di altezza ≤ 2.0 m con la copertura di ingresso di superficie ≤ 6 mq. Il limite di altezza non sussiste per le recinzioni in rete metallica, in grigliati metallici e simili;

B5) (+) locali per impianti tecnologici ad un solo piano con superficie ≤ 20 mq e altezza ≤ 3 m;

B6) vasche fuori terra di altezza ≤ 1.50 m e volume ≤ 30 mc;

B7) (+) serbatoi chiusi o cisterne interrati o fuori terra, con altezza massima ≤ 3 m e volume ≤ 30 mc;

B8) pannelli fonoassorbenti e relative strutture di sostegno con altezza ≤ 3 m;

B9) strutture di altezza ≤ 5 m per il sostegno di pannelli fonoassorbenti;

B10) pannelli fotovoltaici su strutture (quali pali, portali, ecc.) di qualsiasi altezza, posizionati in terreni o campi fotovoltaici recintati;

B11) solette e pavimentazioni appoggiate a terra.

Alle tipologie indicate con “(+)” non si applicano le previsioni del presente atto qualora ricadano in zone esposte a rischio idrogeologico da frana (Zone R3 e R4 del PAI – Piano Assetto Idrogeologico e s.m.i.) o in aree perimetrate ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. 380/01.

CATEGORIA C) Opere temporanee o rimovibili con dimensioni limitate, comprese le relative fondazioni.

Ricadono in tale categoria i seguenti interventi:

C1) ponteggi provvisoriali;

C2) pergolati da giardino;


C3) pergolati realizzati con strutture (in legno, elementi metallici, etc.);

C4) chioschi ed edicole; cabine ad uso spogliatoio per stabilimenti balneari;

C5) baracche di cantiere e gru;

C6) installazione di prefabbricati per la gestione di emergenze, di proprietà di Comuni, Province, Regione e Stato, ad un piano;

C7) riutilizzo di prefabbricati per la gestione di emergenze nel medesimo sito di installazione (senza spostamento o movimentazione) di proprietà di Comuni, Province e Regione, ad un piano e per i quali, in assenza di variazione di Classe d'uso è necessario effettuare una valutazione di sicurezza ai sensi del § 8.3 delle NTC 2018 (raffigurandosi un cambio di destinazione d'uso al piano terra senza incrementi di carico);

**REGIONE UMBRIA**

Direzione: Governo Del Territorio E Paesaggio. Protezione Civile.

Infrastrutture E Mobilità.

*Servizio Rischio Sismico*SEZIONE RISCHIO SISMICO, NORMATIVA ANTISISMICA E
PREVENZIONE SISMICA. GENIO CIVILE

C8) serre per uso domestico e agricolo, adibite esclusivamente a coltivazioni, ad un piano, con copertura e chiusure in teli di plastica, polycarbonato o altri materiali leggeri, aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente ≤ 0.5 kN/mq;

C9) serre solari, ad un piano, con copertura e chiusure in materiali leggeri, aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente ≤ 0.8 kN/mq;

C10) manufatti ad uso servizi, gazebo e ricoveri di animali, ad un solo piano, con superficie ≤ 30 mq e altezza massima ≤ 3.5 m, realizzati con strutture aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente ≤ 1.0 kN/mq;

C11) strutture temporanee per manifestazioni di pubblico spettacolo, soggette ad autorizzazione delle Commissioni di Pubblico Spettacolo;

C12) opere strutturali destinate a svolgere funzioni provvisoriale, e temporanee e di cantiere, di qualunque tipologia e materiale, per le quali trovano applicazione le norme di sicurezza specifiche.

CATEGORIA D) Opere e manufatti interrati con dimensioni limitate e presenza occasionale di persone.

Ricadono in tale categoria i seguenti interventi:

D1) (♦) vani tecnici ed altri locali ad uso impiantistico nel sottosuolo, di altezza massima complessiva ≤ 3.50 m, comprensiva di un'altezza massima fuori terra ≤ 2.0 m, superficie in pianta ≤ 15 mq;

D2) (♦) piccoli attraversamenti, tombinamenti su fossi, fognature, condotte interrate, realizzati con manufatti scatolari aventi dimensioni nette interne (larghezza e altezza o diametro in caso di sezioni circolari) ≤ 2.50 m;

D3) rivestimento corticale con reti di scarpate rocciose;

D4) serbatoi, cisterne prefabbricate e strutture per impiantistica correlata, purché non influenzino la stabilità dei versanti, a livello del terreno o interrati, di volume ≤ 15 mc e altezza massima fuori terra ≤ 2.5 m;

D5) tombe cimiteriali interrate, prive di accesso ai visitatori, con la parte fuori terra di altezza ≤ 1.50 m.

D6) opere di sostegno in genere a sbalzo e a gravità di altezza fuori terra $\leq 1,50$ m.

D7) (♦) piscine interrate di altezza massima complessiva ≤ 2.00 m e superficie ≤ 50 mq.

Alle tipologie indicate con "(♦)" non si applicano le previsioni del presente atto qualora ricadano in zone esposte a rischio idrogeologico da frana (Zone R3 e R4 del PAI – Piano Assetto Idrogeologico e s.m.i.) o in aree perimetrate ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. 380/01.

**REGIONE UMBRIA**

Direzione: Governo Del Territorio E Paesaggio. Protezione Civile.

Infrastrutture E Mobilità.

Servizio Rischio Sismico

SEZIONE RISCHIO SISMICO, NORMATIVA ANTISISMICA E

PREVENZIONE SISMICA. GENIO CIVILE

ALLEGATO 2**INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI RILEVANTI NEI RIGUARDI DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ***Art. 94-bis, comma 1, lettera a) del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.***PREMESSA**


Ai sensi dell'art. 94-bis comma 3 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i., per gli interventi "rilevanti" nei riguardi della pubblica incolumità sussiste l'obbligo di acquisire prima dell'inizio dei lavori, la preventiva autorizzazione sismica di cui all'art. 94 del D.P.R. n. 380/2001 e all'art. 202 della L.R. n. 1/2015 secondo la procedura illustrata all'art. 203 della medesima legge mediante l'utilizzo del portale telematico Umbria-Sis.

Ai fini del presente atto si intendono "rilevanti nei riguardi della pubblica incolumità" quegli interventi di cui al comma 1 lettera a dell'art. 94-bis del D.P.R. n. 380/2001 di seguito elencati.

ELENCO DEGLI INTERVENTI

E' fatto obbligo richiedere l'autorizzazione sismica qualora gli interventi da realizzare ricadano in una delle seguenti categorie:

1. gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle zone ad alta sismicità (Zona 1 e Zona 2); sono riconducibili a tale categoria gli interventi finanziati a seguito del sisma del 1997 effettuati in zona sismica 1 e 2 ai sensi della D.G.R. n. 5180/1998;
2. le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche, in qualunque zona sismica; fra queste ricadono:
 - 2.1. edifici e costruzioni civili pubbliche o private, ricadenti in classe d'uso I o II, con più di due piani fuori terra oppure con più di un piano interrato, oppure costruzioni civili pubbliche o private con qualunque numero di piani ricadenti in aree esposte a rischio idrogeologico da frana (Zone R3 e R4 del PAI - Piano Assetto Idrogeologico e s.m.i.), e in aree perimetrate ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. n. 380/2001, oppure costruzioni civili pubbliche o private con qualunque numero di piani comprendenti opere di contenimento del terreno con altezza maggiore o uguale a 4 metri (tra le quali: paratie, muri, terre armate, vasche interrate), oppure vani ascensore/blocchi scale pubblici o privati esterni giuntati con altezza totale (esclusi torrioni e fosse) superiore a 10 m oppure magazzini pubblici o privati autoportanti di altezza superiore a 10 m;



REGIONE UMBRIA

Direzione: Governo Del Territorio E Paesaggio. Protezione Civile.

Infrastrutture E Mobilità.


Servizio Rischio Sismico

SEZIONE RISCHIO SISMICO, NORMATIVA ANTISISMICA E
PREVENZIONE SISMICA. GENIO CIVILE

- 2.2. capannoni pubblici o privati, ricadenti in classe d'uso I o II, di volume superiore ad 8000 mc oppure capannoni pubblici o privati di qualsiasi volumetria ricadenti in aree esposte a rischio idrogeologico da frana (Zone R3 e R4 del PAI - Piano Assetto Idrogeologico e s.m.i.), e in aree perimetrate ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. n. 380/2001, oppure capannoni pubblici o privati con qualunque numero di piani comprendenti opere di contenimento del terreno con altezza maggiore o uguale a 4 metri;
- 2.3. opere di contenimento del terreno pubbliche o private, ricadenti in classe d'uso I o II, con altezza di calcolo fuori terra maggiore o uguale a 4 metri; paratie di contenimento delle frane (anche con altezza fuori terra nulla);
- 2.4. sopraelevazioni in qualunque zona sismica e per qualunque classe d'uso;
- 2.5. dighe, ponti stradali, passerelle pedonali e silos pubblici o privati, con altezza totale superiore a 10 m, ricadenti in classe d'uso I o II;
3. gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché gli interventi relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso, in qualunque zona sismica; fra queste ricadono:
 - 3.1. interventi di adeguamento, miglioramento ed interventi locali su costruzioni in classe d'uso III o IV pubbliche o private;
 - 3.2. nuove costruzioni in classe d'uso III o IV pubbliche o private.

Inoltre, si applicano le stesse procedure degli interventi rilevanti agli interventi di seguito elencati:

- gli interventi a minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità, specificati nell'allegato 3, ricadenti in aree esposte a rischio idrogeologico da frana (Zone R3 e R4 del PAI - Piano Assetto Idrogeologico e s.m.i.), e in aree perimetrate ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. N. 380/2001;
- gli interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità, specificati nell'allegato 1, ricadenti in aree esposte a rischio idrogeologico da frana (Zone R3 e R4 del PAI - Piano Assetto Idrogeologico e s.m.i.), e in aree perimetrate ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. N. 380/2001;
- gli interventi di minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità estratti per il controllo a campione del progetto;
- i lavori necessari a seguito di accertamento di conformità in qualunque zona sismica e per qualunque classe d'uso.

**REGIONE UMBRIA**

Direzione: Governo Del Territorio E Paesaggio. Protezione Civile.

Infrastrutture E Mobilità.

Servizio Rischio Sismico

SEZIONE RISCHIO SISMICO, NORMATIVA ANTISISMICA E

PREVENZIONE SISMICA. GENIO CIVILE

ALLEGATO 3**INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MINORE RILEVANZA NEI
RIGUARDI DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ***Art. 94-bis, comma 1, lettera b) del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.***PREMESSA**

Ai sensi dell'art. 94-bis comma 4 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i., gli interventi di minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità sono esclusi dall'obbligo di preventiva autorizzazione sismica di cui all'art. 94 del D.P.R. n. 380/2001 e sono sottoposti al regime di preavviso scritto della documentazione progettuale secondo la procedura illustrata all'art. 205 della L.R. n. 1/2015 mediante l'utilizzo del portale telematico Umbria-Sis.


Ai fini del presente atto si intendono "di minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità" quegli interventi di cui al comma 1 lettera b dell'art. 94-bis del D.P.R. n. 380/2001.

Gli elenchi del presente Allegato hanno carattere tassativo, e dunque solo gli interventi riconducibili a quelli descritti dal presente Allegato possono essere ritenuti di minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità, in quanto soddisfano i requisiti e i limiti ivi indicati.

La disciplina prevista dal presente atto si applica anche nel caso di interventi plurimi, ad esclusione degli interventi individuati di seguito per i quali ciò sia espressamente escluso. Costituiscono interventi plurimi quelli che comportano la realizzazione:

- di più d'una delle nuove costruzioni individuate nell'elenco seguente nel medesimo sito, a condizione che le medesime nuove costruzioni non siano connesse strutturalmente tra di loro e purché ciascuna di queste rispetti i limiti e parametri indicati nella voce corrispondente;
- di più d'uno degli interventi su costruzioni esistenti individuati nell'elenco di seguito riportato qualora siano realizzati contemporaneamente o per interventi successivi ad esclusione del caso in cui l'insieme degli interventi realizzati o da realizzare ed il cumulo dei loro effetti comportino la violazione dei limiti e dei requisiti stabiliti dal presente documento.

Le eventuali trasformazioni successive di interventi di minore rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, se portano ad altra tipologia di intervento non ricompresa dal presente allegato, sono soggette ad autorizzazione sismica secondo la normativa vigente, salvo il caso che si ricada fra gli interventi "privi di rilevanza".

**REGIONE UMBRIA**

Direzione: Governo Del Territorio E Paesaggio. Protezione Civile.

Infrastrutture E Mobilità.

Servizio Rischio Sismico

SEZIONE RISCHIO SISMICO, NORMATIVA ANTISISMICA E

PREVENZIONE SISMICA. GENIO CIVILE

OSSERVANZA DELLE NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI

Per gli interventi di minore rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, così come per ogni altra Costruzione rimane fermo l'obbligo dell'osservanza delle norme tecniche per le costruzioni (N.T.C.) e di ogni altra disciplina urbanistica ed edilizia, vigente e adottata.

SPECIFICHE ULTERIORI

Non sono da considerarsi di minore rilevanza:

- gli interventi ricadenti in aree esposte a rischio idrogeologico da frana (Zone R3 e R4 del PAI - Piano Assetto Idrogeologico e s.m.i.), e in aree perimetrate ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. n. 380/2001, in qualsiasi zona sismica;
- gli interventi su strutture strategiche o rilevanti di cui al D.C.P.C. del 21 ottobre 2003 e alla D.G.R. n. 1700 del 19 novembre 2003, quindi in classe d'uso III o IV, in qualsiasi zona sismica;
- le sopraelevazioni in zone a media sismicità (zona 3) ai sensi dell'art. 90 del D.P.R. n. 380/2001.


Per la corretta applicazione di quanto successivamente definito, per le costruzioni edili, le superfici e i volumi sono da considerare lordi.

Il presente documento sostituisce l'Allegato 1 della D.G.R. n. 167/2012.

ELENCO DEGLI INTERVENTI

Non è necessario richiedere l'autorizzazione sismica ma è fatto obbligo di presentare il preavviso scritto qualora gli interventi da realizzare ricadano in una delle seguenti categorie:

- 1) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di opere ed infrastrutture pubbliche e private, in classe d'uso I o II in zone a media sismicità (Zona 3); sono riconducibili a tale categoria gli interventi finanziati a seguito del sisma del 1997 effettuati in zona sismica 3 ai sensi della D.G.R. n. 5180/1998;
- 2) le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, in classe d'uso I o II, in qualsiasi zona sismica; sono riconducibili a tale categoria gli interventi finanziati a seguito del sisma del 1997 effettuati ai sensi della Ordinanza n. 61 del 1997;
- 3) le nuove costruzioni che non si configurano nella fattispecie di cui alla lettera a), n. 2) dell'art. 94-bis del D.P.R. n. 380/2001 e quindi non rientrano nell'elenco delle opere rilevanti di cui all'allegato 2 del presente atto, e che non si configurano nella fattispecie di cui alla lettera c) dell'art. 94-bis del D.P.R. n. 380/2001 e quindi non rientrano nell'elenco delle opere prive di rilevanza di cui all'allegato 1 del presente atto.

**REGIONE UMBRIA**

Direzione: Governo Del Territorio E Paesaggio. Protezione Civile.

Infrastrutture E Mobilità.

Servizio Rischio Sismico

SEZIONE RISCHIO SISMICO, NORMATIVA ANTISISMICA E

PREVENZIONE SISMICA. GENIO CIVILE

ALLEGATO 4**INDIVIDUAZIONE DELLE VARIANTI STRUTTURALI DI CARATTERE NON SOSTANZIALE***Art. 94-bis, comma 2 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.*

In base al comma 2 art. 94-bis del D.P.R. N. 380/2001 e s.m.i., le varianti a carattere non sostanziale non sono soggette né alla autorizzazione sismica preventiva né al preavviso scritto.

In altre parole, la realizzazione delle varianti in corso d'opera riguardanti parti strutturali che non rivestono carattere sostanziale non presenta il preavviso scritto accompagnato dalla documentazione progettuale o l'autorizzazione sismica preventiva in quanto non introducono modificazioni significative agli atti depositati o autorizzati con il progetto originario.

L'appartenenza alla categoria delle varianti non sostanziali comporta in ogni caso il rispetto delle norme tecniche specifiche e della normativa urbanistica ed edilizia; le opere dovranno

pertanto essere progettate e realizzate in osservanza delle vigenti norme tecniche per le costruzioni (NTC) e delle disposizioni relative alla direzione lavori e al collaudo statico delle costruzioni.

La documentazione relativa alle varianti non sostanziali dovrà essere predisposta prima della loro esecuzione e disponibile in cantiere; in ogni caso deve essere trasmessa, prima della fine dei lavori, in carta semplice, ai competenti uffici della Regione ed al Collaudatore, a firma del Progettista e del Direttore dei Lavori.


La predetta documentazione comprende anche l'asseverazione ai sensi dell'art. 206 comma 2 della L.R. 1/2015.

Le disposizioni del presente allegato si applicano alle varianti in corso d'opera relative sia agli interventi di nuova costruzione sia agli interventi sulle costruzioni esistenti.

Sono da considerare, in ogni caso, varianti sostanziali quelle che comportano significative variazioni degli effetti dell'azione sismica o delle resistenze delle strutture o della loro duttilità, come di seguito elencato:

1) Adozione di un sistema costruttivo diverso da quello previsto nel progetto iniziale, per:

- impiego, per strutture sismo-resistenti, di materiali strutturali di diversa natura;
- scelta di una diversa tipologia costruttiva.

**REGIONE UMBRIA**

Direzione: Governo Del Territorio E Paesaggio. Protezione Civile.
Infrastrutture E Mobilità.
Servizio Rischio Sismico
SEZIONE RISCHIO SISMICO, NORMATIVA ANTISISMICA E
PREVENZIONE SISMICA. GENIO CIVILE

2) Modifiche all'organismo strutturale, per:


- 2.1 sopraelevazioni, ampliamenti, variazioni del numero dei piani entro e fuori terra;
- 2.2 creazione o eliminazione di giunti strutturali;
- 2.3 variazioni della tipologia delle fondazioni;
- 2.4 variazioni del fattore di comportamento q ;
- 2.5 variazioni della rigidezza nel piano degli impalcati e della copertura che vanifichi l'ipotesi di piano rigido, se presente;
- 2.6 modifiche:
 - nella distribuzione in pianta o in altezza degli elementi strutturali irrigidenti verticali (quali nuclei, setti, controventi);
 - negli schemi di calcolo delle strutture principali sismo-resistenti;
 - nelle dimensioni di elementi strutturali principali (quali pilastri, travi, nuclei, setti, muri, fondazioni);
 - della distribuzione delle masse;

che comportano il verificarsi di una o più delle seguenti condizioni:

- a) Aumento dell'eccentricità tra il baricentro delle masse e il centro delle rigidezze superiore al 5% della dimensione dell'edificio misurata perpendicolarmente alla direzione di applicazione dell'azione sismica;
 - b) variazione della rigidezza del singolo interpiano superiore al 20%;
 - c) variazione della deformazione massima del singolo piano superiore al 10%;
 - d) variazione dell'entità dell'azione sismica (taglio) di piano superiore al 10%.
- 3) Modifiche in aumento delle classi d'uso e della vita nominale delle costruzioni ovvero variazioni dei carichi globali superiori ad un'aliquota del 5% in fondazione.
 - 4) Passaggio di categoria di intervento secondo la classificazione individuata nel paragrafo 8.4 delle NTC.

Le varianti al progetto sono da considerare non sostanziali quando non comportano significative variazioni Degli effetti dell'azione sismica o delle resistenze della struttura o della loro duttilità.

Quindi, purché non diminuiscano i livelli di sicurezza del progetto originario, verificati ai sensi delle norme tecniche vigenti, tutte le varianti che non rientrano nei precedenti casi, da 1) a 4), si possono considerare varianti non sostanziali.

**REGIONE UMBRIA**

Direzione: Governo Del Territorio E Paesaggio. Protezione Civile.
Infrastrutture E Mobilità.
Servizio Rischio Sismico
SEZIONE RISCHIO SISMICO, NORMATIVA ANTISISMICA E
PREVENZIONE SISMICA. GENIO CIVILE

ALLEGATO 6**MODALITÀ DI VERSAMENTO E ISTRUZIONI PER IL CALCOLO DEL RIMBORSO FORFETTARIO PER LE ATTIVITÀ ISTRUTTORIE, DI CONSERVAZIONE DEI PROGETTI E PER I CONTROLLI**

Art. 211 della L.R. n. 1/2015

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

Al momento della presentazione della richiesta di autorizzazione sismica o del preavviso scritto, deve essere consegnata alla struttura regionale competente l'attestazione dell'avvenuto pagamento del rimborso forfettario per le attività istruttorie, di conservazione dei progetti e per i controlli.

Le risorse derivanti dal versamento del rimborso forfettario concorrono alla copertura delle spese per le attività istruttorie, per la conservazione dei progetti, per l'effettuazione dei controlli, per il personale, per la sua formazione e aggiornamento e per il funzionamento delle strutture tecniche competenti (art. 211, comma 4 L.R. n. 1/2015)

CALCOLO DEL VOLUME

Qualora l'entità dell'opera possa essere valutata in termini di volumetria, la stessa deve essere asseverata dal progettista al momento della presentazione del progetto utilizzando il "Prospetto per il calcolo del rimborso forfettario per le attività istruttorie, per la conservazione dei progetti e per i controlli (art. 211 L.R. n. 1/2015)".


Il calcolo della volumetria (metri cubi) deve riferirsi all'intera struttura dell'opera, misurata al lordo (vuoto per pieno), partendo dallo spiccato della prima superficie calpestabile sovrastante le fondazioni fino all'estradosso del solaio di copertura (nel caso di tetto a falde inclinate, si deve tener conto del volume compreso dalle falde, qualora il sottotetto sia praticabile, in caso contrario e in caso di tetti a muricci il calcolo sarà limitato all'estradosso dell'ultimo solaio).

Sono esclusi dal calcolo i balconi aperti a sbalzo, i comignoli, i cornicioni, le gronde e i volumi tecnici (es. abbaini, scannafossi, extra corsa ascensori).

Sono compresi nel calcolo i porticati e le superfici a sbalzo comunque coperte.

CALCOLO DEL RIMBORSO FORFETTARIO

Gli importi decrescono al crescere della volumetria sulla base delle seguenti classi di volumi (fino al limite massimo individuato per la Classe 5) e, in particolare:



REGIONE UMBRIA

Direzione: Governo Del Territorio E Paesaggio. Protezione Civile.
 Infrastrutture E Mobilità.
 Servizio Rischio Sismico
 SEZIONE RISCHIO SISMICO, NORMATIVA ANTISISMICA E
 PREVENZIONE SISMICA. GENIO CIVILE

- a ciascuna classe è associato il costo parametrico della classe precedente diminuito del 30%;
- i costi parametrici di base, ovvero quelli riferiti alla Classe 1, sono quelli indicati nell'Allegato 1;

Tab. 1 - Tabella esplicativa riduzione tariffe in funzione delle classi di volumetria

PROSPETTO PER CALCOLO CONTRIBUTO IN FUNZIONE DELLA VOLUMETRIA PER OPERE VALUTABILI IN MC

RIDUZIONE TARIFFE PER CLASSI DI VOLUMI

CLASSE	DA MC	A MC	TARIFFA	TARIFFA	TARIFFA	TARIFFA	TARIFFA	TARIFFA
1	0	1200	0,35	0,18	0,09	0,07	0,04	0,02
2	1201	8000	0,25	0,13	0,06	0,05	0,03	0,01
3	8001	20000	0,17	0,09	0,04	0,03	0,02	0,01
4	20001	50000	0,12	0,06	0,03	0,02	0,01	0,01
5	50001	100000	0,08	0,04	0,02	0,02	0,01	0

NB: il calcolo del contributo è così calcolato:

CLASSE 1: fino a 1200 mc = tariffa x mc

CLASSE 2: da 1201 a 8000 mc = importo della classe precedente (tariffa CLASSE 1 x 1200) + tariffa CLASSE 2 x volume eccedente i 1200 mc


CLASSE 3: da 8001 a 20000 mc = somma degli importi delle classi precedenti + tariffa CLASSE 3 x volume eccedente i 8000 mc

CLASSE 4: da 20001 a 50000 mc = somma degli importi delle classi precedenti + tariffa CLASSE 4 x volume eccedente i 20000 mc

CLASSE 5: da 50001 a 100000 mc = somma degli importi delle classi precedenti + tariffa CLASSE 5 x volume eccedente i 100000 mc

oltre i 100.000 mc l'importo resta costante

- per "capannone" si intende: un immobile costruito generalmente da moduli prefabbricati in cemento armato in opera o prefabbricato, in acciaio, in legno, destinato ad uso industriale, artigianale, edilizia sportiva, centri commerciali, mercati coperti, parcheggi, etc.;
- per "sottotetto" si intende un solaio efficace vero e proprio, capace di sopportare dei carichi gravitazionali, e che contribuisce alla massa strutturale (non costituisce piano di sottotetto una semplice controsoffittatura);
- Si definiscono "piani interrati" quelli in cui l'altezza fuori terra (ovvero l'altezza media fuori terra nel caso di edifici posti su pendio) è inferiore ad 1/2 dell'altezza totale del piano;




REGIONE UMBRIA

Direzione: Governo Del Territorio E Paesaggio. Protezione Civile.
 Infrastrutture E Mobilità.
 Servizio Rischio Sismico
 SEZIONE RISCHIO SISMICO, NORMATIVA ANTISISMICA E
 PREVENZIONE SISMICA. GENIO CIVILE

- per il calcolo del costo di istruttoria delle costruzioni in categoria G24 e G25, per i nuovi capannoni in categoria A1 e A2 e per i capannoni esistenti in categoria B3a, B3b, B4a, B4b è introdotta la soglia massima di volumetria pari a 12.000 mc;
- per i casi previsti all'art. 211, comma 3, lett. d) L.R. n. 1/2015 (opere di miglioramento o adeguamento), ricadenti nelle categorie A1 ed A2, si applica l'importo di base pari alla metà (diminuzione del 50%) dell'importo indicato in Tabella 1. La stessa disposizione si applica alle varianti;

N.B. nel caso della categoria B3a, B3b, B4a, B4b e C9a, C9b l'importo in tabella è già ridotto del 50% rispetto ad una nuova costruzione perciò non va ulteriormente decurtato;

- per i casi previsti all'art. 211, comma 3, lett. b), p.to 1) (*opere pubbliche di competenza delle pubbliche amministrazioni*), p.to 2) - anche solo limitatamente alle porzioni di fabbricato ascrivibile ad uso pubblico nei modi previsti nel medesimo p.to 2) - (*opere di uso pubblico purché previsto in appositi atti o convenzioni con le pubbliche amministrazioni*) della L.R. n. 1/2015, le tariffe sono ridotte rispetto alle opere equipollenti di proprietà privata;
- per i casi previsti all'art. 211, comma 3, lett. b), p.to 3) (*edifici di culto, sedi di associazioni di volontariato ed edifici strumentali alle attività di cui sopra*) della L.R. n. 1/2015, si applica un importo (vedi tariffe Allegato 5) pari a quello delle opere pubbliche. La stessa disposizione si applica alle varianti.
- per i casi previsti all'art. 211, comma 3, lett. b), p.to 4) (*edilizia seriale composta da identiche strutture poste in successione o realizzate nella medesima area con un'unica richiesta di autorizzazione o un unico preavviso scritto*), purché la documentazione progettuale sia unica e valida per tutte le strutture (per esempio: una sola relazione, un solo calcolo, una sola serie di tavole, etc.) il rimborso forfettario sarà calcolato sulla base di una sola delle strutture. La stessa disposizione si applica alle varianti.
- i casi di riparazione o di interventi locali di cui al § 8.4.1 del D.M. 17/01/2018 e s.m.i., si intendono opere "non valutabili a metro cubo", pertanto si applica il costo "fisso". La stessa disposizione si applica alle varianti.
- è introdotto:
 - il rimborso forfettario minimo di 100€ (50 € per opere ex Art. 211 comma 3 lettera b L.R. n. 1/2015), qualora l'importo calcolato sulla base della volumetria dia un valore inferiore a 100 € (50 € per opere ex Art. 211 comma 3 lettera b L.R. n. 1/2015) per autorizzazione sismica preventiva mediante "istruttoria documentale" o "preavviso scritto";
 - il rimborso forfettario minimo di 200€ (100 € per opere ex Art. 211 comma 3 lettera b L.R. n. 1/2015), qualora l'importo calcolato sulla base della volumetria dia un valore inferiore a 200€ (100 € per opere ex Art. 211 comma 3 lettera b L.R. n. 1/2015), per autorizzazione sismica preventiva mediante "istruttoria tecnica";



REGIONE UMBRIA

Direzione: Governo Del Territorio E Paesaggio. Protezione Civile.
 Infrastrutture E Mobilità.
 Servizio Rischio Sismico
 SEZIONE RISCHIO SISMICO, NORMATIVA ANTISISMICA E
 PREVENZIONE SISMICA. GENIO CIVILE

- il rimborso forfettario non è corrisposto nel caso venga prodotta idonea attestazione del possesso di requisiti di legge che esonerino dal pagamento di tale onere finanziario (art. 211, comma 3, lett. a L.R. n. 1/2015).

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Ai sensi della D.G.R. n. 468 del 26/04/2016, il versamento del rimborso forfettario per le attività istruttorie, di conservazione dei progetti e per i controlli deve essere effettuato alla Regione Umbria secondo le modalità riportate di seguito:

PRIVATI

con bollettino di conto corrente postale (c.c.p.) n.

1031753500 intestato a: Regione Umbria - Servizio Geologico
 e Sismico

con causale: REGIONE UMBRIA - CONTRIBUTO VIG. CONTROLLO FUNZ. SISM.

con bonifico Bancario codice IBAN: IT 45 X 07601 03000

001031753500 Codice BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX

intestato a: Regione Umbria - Servizio Geologico e Sismico

con causale: REGIONE UMBRIA - CONTRIBUTO VIG. CONTROLLO FUNZ.
 SISM.

AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

I pagamenti da parte di enti (Regioni, Province e Comuni, con esclusione di quelli con popolazione inferiore a 5000 abitanti che non usufruiscono di contributi statali) e altri

Enti di cui alle tabelle A e B, allegata alla Legge n. 720/1984, devono essere effettuati
 tramite girofondo,


con causale: REGIONE UMBRIA - CONTRIBUTO VIG. CONTROLLO FUNZ. SISM.,
 sul seguente conto di Tesoreria (conto di contabilità

speciale): Conto n. 31068 - IBAN IT 91 Q

0100003245320300031068

CASI PARTICOLARI

Nel caso in cui, per diverse tipologie di intervento, si presenti in un'unica istanza di autorizzazione o di preavviso scritto o nel caso di più parti dello stesso intervento (per es.

**REGIONE UMBRIA**

Direzione: Governo Del Territorio E Paesaggio. Protezione Civile.
Infrastrutture E Mobilità.
Servizio Rischio Sismico
SEZIONE RISCHIO SISMICO, NORMATIVA ANTISISMICA E
PREVENZIONE SISMICA. GENIO CIVILE

porzioni giuntate di un unico edificio), il contributo di istruttoria sarà sempre calcolato come somma dei contributi relativi a ciascuna tipologia/parte di intervento.

Fa eccezione il caso in cui la realizzazione di una tipologia di intervento sia oggettivamente strumentale alla realizzazione di un altro intervento di diversa tipologia (ad es. la costruzione di un edificio su versante è vincolata alla realizzazione di un muro di sostegno, muri di sostegno di rampe per accedere a garages, ecc): in questo caso il contributo sarà calcolato riferendosi esclusivamente all'intervento principale (edificio).

Per la presentazione della Valutazione della sicurezza ai sensi della D.G.R. n. 347 del 25/03/2019, o la richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art. 202 comma 2, lett. b) L.R. n. 1/2015 (violazioni norme antisismiche), l'importo seguirà la categoria di intervento alla quale si riferisce la VDS o la richiesta di autorizzazione maggiorato del 50%.

VERIFICHE DEL CONTRIBUTO

La struttura competente deve verificare che:

- a) la tipologia dell'intervento e la relativa tariffa applicata siano corrispondenti a quanto previsto in progetto;
- b) l'attestazione di avvenuto pagamento, riporti un importo corrispondente all'importo asseverato dal progettista, in merito alla tipologia di intervento e al volume dell'opera;


Il mancato o erroneo versamento del contributo costituisce, se non integrato, impedimento al rilascio dell'autorizzazione o dell'attestazione di deposito.

PROCEDURA PER IL RIMBORSO DELLE SOMME ECCEDENTI, IN CASO DI ERRORE NEL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO DI ISTRUTTORIA

In caso di versamento di somme eccedenti a quelle dovute, è possibile l'ottenimento del rimborso secondo la seguente procedura.

Il committente, ovvero il progettista incaricato, trasmette alla Regione specifica istanza di rimborso contenente:

1. i dati identificativi del progetto trasmesso;
2. il calcolo corretto dell'importo del contributo da versare, asseverato dal progettista;
3. il calcolo della somma corrisposta in eccesso, per il rimborso spettante;
4. gli estremi dell'intestatario del conto sul quale deve essere effettuato il rimborso (codice fiscale o P. IVA, luogo e data di nascita, residenza, coordinate bancarie).

**REGIONE UMBRIA**

Direzione: Governo Del Territorio E Paesaggio. Protezione Civile.

Infrastrutture E Mobilità.

Servizio Rischio Sismico

SEZIONE RISCHIO SISMICO, NORMATIVA ANTISISMICA E

PREVENZIONE SISMICA. GENIO CIVILE

Attenzione: gli estremi da indicare sono quelli della persona o società che ha effettuato il versamento (come risulta dal bollettino di c/c postale) ovvero di un suo delegato.

All'istanza deve essere allegata fotocopia dell'attestazione di avvenuto pagamento originario.

PROCEDURA IN CASO DI DINIEGO DELL'AUTORIZZAZIONE

In caso di diniego dell'autorizzazione, fatto salvo il diritto di ricorrere ai sensi dell'art. 209 della L.R. 1/2015 al Presidente della Giunta Regionale, la reiterazione della richiesta di una nuova autorizzazione per lo stesso oggetto comporterà comunque un nuovo pagamento degli oneri previsti.

PROCEDURA IN CASO DI IMPROCEDIBILITÀ DELL'ISTANZA

In caso di improcedibilità dell'istanza, la ripresentazione dell'istanza entro novanta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta archiviazione da parte del Servizio regionale competente (ai sensi del comma 4 dell'art. 203 della L.R. n. 1/2015, così come modificato dall'art. 62 della L.R. n. 8/2018) comporterà un nuovo pagamento pari al 50% dell'importo originario.

STEFANO STRONA - *Direttore responsabile*

Registrazione presso il Tribunale di Perugia del 15 novembre 2007, n. 46/2007 - Composizione ed impaginazione S.T.E.S. s.r.l. - 85100 Potenza
